

Gruppo di studio
Vice Procuratore Onorario dottoressa Monica Specca
Avvocato Florindo Tribotti
Modifiche al libro II e III c.p.

La riforma Cartabia modifica sensibilmente il criterio di procedibilità di numerose fattispecie incriminatrici disponendone la procedibilità a querela, con contestuale modifica dei libri II e III del codice penale. Di seguito le fattispecie di reato attinti dalla modifica delle condizioni di procedibilità.

Art. 388 ter c.p. Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie.

La riforma sostituisce, nella rubrica della norma, il termine “*dolosa*” con “*fraudolenta*” sopprimendo, nel testo della norma, le parole “*contenute nel precetto*”. L'intervento raccorda meglio il tenore della rubrica con il testo nella norma che, effettivamente, non fa riferimento a condotte dolose bensì fraudolente.

Art. 590 bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

La lettera a) dell'art. 1, comma 15, della legge delega ha introdotto il regime della procedibilità a querela per il reato indicato in rubrica. E ciò in esecuzione a quanto suggerito – *rectius* imposto – al legislatore dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 2020 attraverso la quale la Consulta aveva invocato “*una complessiva rimediazione dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 bis c.p.*” Il Giudice di legittimità costituzionale, infatti, rilevava che l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590 bis c.p. esprimeva una condotta caratterizzata da minor disvalore sul piano sociale e del grado della colpa a prescindere dallo stato di alterazione psico – fisica determinato dall'assunzione di

sostanze alcoliche o stupefacenti apparendo più compatibili con il diverso regime della procedibilità a querela. Si prende, pertanto, coscienza dell'amplissima gamma delle condotte ipoteticamente rientranti nella fattispecie incriminatrice de qua – ivi comprese le occasionali distrazioni da parte di utenti della strada anche esperti – con conseguente superfluità dell'obbligatoria celebrazione del processo soprattutto nelle ipotesi (che nella prassi sovente si verificano) in cui la persona offesa sia già stata integralmente risarcita dei danni patiti dalla compagnia assicuratrice tanto da ritenersi integralmente soddisfatta da non avanzare alcuna ulteriore pretesa neppure in sede penale. Si tratta, a ben vedere, di una ipotesi frequentissima nella prassi che comportano, spesso, accertamenti molto complessi e costosi in ordine alle perizie cinematiche volte alla ricostruzione della dinamica del sinistro. E' dunque evidente la ratio deflattiva della novella che ha indotto il legislatore ad introdurre la procedibilità a querela del reato in commento. E ciò anche al fine della predilezione delle forme di definizione anticipata del processo. Dunque, in base al tenore della norma novellata, il reato è procedibile a querela di parte nell'ipotesi di cui al comma 1 mentre resta procedibile d'ufficio per le gravissime ipotesi indicate ai commi successivi. Rimane procedibile a querela anche l'ipotesi stabilita dal comma 7 dell'art. 590 bis. c.p. allorquando, come è noto, l'evento non appare di esclusiva conseguenza della condotta del reo come pure quella stabilita dall'ultimo comma della norma in commento relativa al caso della pluralità di eventi lesivi, che resta un caso speciale di concorso formale di reati e non una circostanza aggravante (cfr. Cass. n. 20340 del 2017).

Art. 582 c.p. Lesioni personali.

Come è noto, nel sistema antecedente alla riforma, nel reato di lesioni personali la procedibilità a querela di parte riguardava i soli casi in cui alle lesioni non fosse attribuita una prognosi di guarigione superiore ai venti giorni e purché non ricorressero specifiche circostanze aggravanti. Di converso la procedibilità d'ufficio,

con competenza del Tribunale monocratico, si aveva in tutti i casi di malattia di durata superiore ai venti giorni ovvero, in presenza di prognosi inferiore, alle ipotesi aggravate dall'essere stato commesso il fatto in danno di esercenti le professioni sanitarie p socio – sanitarie ovvero al ricorrere delle ulteriori aggravanti stabilite dall'art. 585 c.p. ovvero dagli artt. 576 e 577 (ad eccezione dell'ultima parte) c.p.

La norma novellata amplia il novero delle ipotesi in cui il reato in commento è procedibile a querela superando la tradizionale distinzione in base alla prognosi della malattia con la conseguenza che le lesioni personali anche lievi saranno sempre procedibili a querela mentre si procederà d'ufficio soltanto se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 61, n. 11 octies c.p. ovvero quelle di cui agli artt. 583 e 585 c.p. nonché qualora la malattia sia superiore a venti giorni se il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

La novella comporta, altresì, un ampliamento della competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) che attribuisce al giudice onorario la competenza nei casi di lesioni personali procedibili a querela.

La novella, infine, incide sulla facoltà di arresto in flagranza da parte della PG. Infatti l'art. 381, comma 2, lett. f), c.p.p. legittima, nell'ipotesi di lesioni personali, la possibilità di un intervento precautelare. Medesima ipotesi ricorre nei casi di perseguibilità a querela del reato in commento allorquando la vittima abbia manifestato la volontà di punizione dell'autore del fatto purché sia possibile procedere in tal senso. In ogni caso, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 274 del 2000, per i delitti di competenza del Giudice di Pace resta esclusa la possibilità di arresto e fermo dell'indiziato anche, dunque, nell'ipotesi contemplata dall'art. 582 c.p. qualora ricada nella giurisdizione del Giudice di Pace.

Art. 605 c.p. Sequestro di persona.

La riforma introduce la procedibilità a querela nell'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 605 c.p. che punisce "*chiunque priva taluno della libertà personale*" fatta salva l'ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per

età ovvero per infermità. Dunque la perseguibilità a querela del reato in commento viene introdotta nelle ipotesi di minore gravità dello stesso per breve durata della privazione della libertà (si veda Cass. n. 18186 del 2009) ovvero per disvalore ridotto della condotta riparabile a mezzo iniziative risarcitorie. Il reato rimane perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Il terzo comma dell'art. 605 c.p. prevede una specifica aggravante se il fatto è commesso in danno di un minore inferiore di anni 18 rafforzando l'assunto giurisprudenziale secondo cui il soggetto passivo del reato può essere anche qualsiasi persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti (si pensi all'ipotesi del sequestro di un neonato). In tema di arresto in flagranza la facoltà, in capo alla PG, di procedere è subordinata alla proposizione della querela da parte della persona offesa.

Art. 610 c.p. Violenza privata.

L'art. 610 c.p. è novellato con l'inserimento di un ultimo comma che prevede la procedibilità a querela in ogni caso fatte salve due ipotesi specifiche e cioè: a) procedibilità d'ufficio in caso di persona offesa incapace per età o infermità; b) procedibilità d'ufficio nel caso di cui al comma 2 della norma in commento e cioè in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (violenza commessa nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero con uso di armi, da persone travisate o da più persone riunite). Anche la modifica del regime di procedibilità in commento affonda le proprie radici in una attenta analisi della prassi processuale legata al reato de quo, sovente caratterizzato da condotte di modesta gravità come, ad esempio, la sostituzione, contro la volontà del proprietario, della serratura di un'abitazione (Cass. n. 1053 del 2021) ovvero l'interclusione, con la propria autovettura, del corso di altro automobilista (Cass. n. 1913 del 2017). Il reato resta procedibile d'ufficio se commesso contro persona incapace per età o infermità. Anche in questo reato la

possibilità di arresto in flagranza da parte della PG è subordinata alla proposizione della querela da parte della persona offesa.

Art. 612 c.p. Minaccia. Art. 623 ter c.p. Casi di procedibilità d'ufficio.

La riforma interviene sulla fattispecie incriminatrice con due innesti di particolare effetto. Il primo è relativo all'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte (eliminando il riferimento alla minaccia di cui all'art. 623 ter c.p.) che viene parimenti esclusa laddove la persona offesa è incapace per età o infermità. Il secondo è l'intervento operato sull'ultimo comma dell'art. 612 c.p. prevedendo che la procedibilità d'ufficio in relazione alle minacce gravi (la gravità viene sempre valutata in base all'entità del turbamento psichico patito dal soggetto passivo a seguito della condotta intimidatoria come evidenziato in Cass. n. 8193 del 2019) si ha solo in presenza di determinate circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva. E ciò in aderenza all'orientamento giurisprudenziale che, proprio in relazione al reato di minaccia ha ritenuto che anche la recidiva, nell'ipotesi di cui all'art. 99, commi 2, 3 e 4 c.p. è circostanza aggravante ad effetto speciale determinante la procedibilità d'ufficio (Cass. n. 2481 del 2020). Per coerenza di sistema viene altresì modificato l'art. 623 ter c.p. sopprimendo le parole “612, se la minaccia è grave”.

Art. 614 c.p. Violazione di domicilio.

L'impianto della novella estende la procedibilità a querela le condotte aggravate dalla violenza sulle cose, ipotesi che si ravvisa sovente negli elementi oggettivi del reato. Dunque, a seguito della modifica, il reato diviene procedibile a querela nell'ipotesi di condotta commessa con violenza sulle cose che si ravvisa, come stabilito in giurisprudenza, ogni qual volta viene in esistenza un vero e proprio nesso teleologico tra detti atti di violenza e la condotta violativa del domicilio dovendosi invece

escludere, con conseguente procedibilità d'ufficio, ogni qual volta, invece, si registra un mero rapporto occasionale tra gli stessi (cfr. Cass. n. 9084 del 2018). Dunque nell'attuale formulazione della fattispecie incriminatrice il reato è perseguibile a querela salvo l'incapacità, della persona offesa, per età o infermità. Occorre altresì considerare che, nel reato in commento, il titolare del diritto di querela non coincide sempre con il proprietario dell'immobile violato ma deve estendersi anche a chiunque ne ha la legale disponibilità. Da ciò consegue che nel caso in cui il proprietario incapace non coincida con il legittimo e attuale detentore dell'immobile permarrà la procedibilità a querela del reato. Particolari problemi potrebbero porsi, nella prassi, nel caso di pluralità di persone offese tutti legittimati alla presentazione della querela. Nel caso in cui, infatti, solo uno di esse sia incapace occorrerà valutare in concreto – esame di certo non semplice – se la concorrente legittimazione delle altre persone offese non osti alla procedibilità d'ufficio.

Art. 624 c.p. Furto. Art. 626 c.p. Furti punibili a querela dell'offeso.

Intervento riformistico, in questo caso, molto rilevante. Il vecchio sistema, come è noto, prevedeva la procedibilità a querela oltre che in casi marginali (ipotesi previste dall'art. 626 c.p ovvero per reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace) in tutte le ipotesi in cui non ricorrevano le circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 7), c.p o dall'art. 625 c.p. Dunque il reato di furto, a ben vedere, si presentava quasi sempre procedibile a querela. La riforma, invece, modifica radicalmente il regime di procedibilità in relazione al reato in commento che risulta, nell'attuale formulazione delle norme, procedibile a querela (fatte salve le ipotesi aggravate di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) ad esclusione che la condotta riguardi cose esposte alla pubblica fede ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità. Dunque, a ben vedere, la procedibilità d'ufficio permane solo nelle ipotesi di condotte che recano offesa al patrimonio pubblico ovvero su beni destinati alla pubblica reverenza ovvero ancora quando il fatto sia commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad

infrastrutture destinati ad attività centrali per la collettività quali l'erogazione di energia, i servizi di trasporto, di telecomunicazioni o si altri servizi pubblici in generale. Nulla cambia in ordine alla competenza che rimane al Giudice di Pace nei casi rientranti nell'art. 626 c.p e in ordine all'arresto in flagranza di reato.

Art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

In relazione al reato in commento la riforma ha apportato un ribaltamento del regime di procedibilità atteso che si è passati da un regime di procedibilità d'ufficio a quello di procedibilità a querela di parte, fatta salva l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità. E ciò in base all'assunto, contenuto nella relazione illustrativa, secondo cui il reato in commento rappresenta ipotesi punita meno severamente della – effettivamente contigua – ipotesi di reato della invasione di terreni e edifici p.e p dall'art. 633 c.p.

Art. 635 c.p. Danneggiamento.

A seguito dell'intervento riformatore diviene procedibile a querela l'ipotesi indicata dal primo comma dell'art. 635 e cioè il caso in cui la condotta illecita sia accompagnata da minacce ovvero se compiuta in occasione di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, fattispecie a sua volta autonomamente punita dall'art. 331 c.p. Tuttavia, in questo ultimo caso, permane la procedibilità officiosa permanendo pure detta ipotesi nel caso di persona offesa incapace per età o infermità. Restano del pari procedibili d' ufficio tutte le restanti ipotesi stabilite dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 635 c.p. Atteso che il titolare del bene danneggiato, nella prassi, potrebbe non coincidere con il destinatario della violenza o della minaccia occorre considerare quest'ultimo soggetto ai fini della valutazione della sua eventuale incapacità ai fini della giusta scelta in ordine all'effettiva condizione di procedibilità. Nulla muta in tema di arresto in flagranza.

Art. 640 c.p. Truffa. Art. 640 ter c.p. Frode informatica. Art. 649 bis c.p. Casi di procedibilità d'ufficio

La riforma modifica il comma 3 dell'art. 640 oltre che l'art. 649 bis eliminando la deroga di procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui il danno cagionato alla persona offesa sia di rilevante gravità. L'espunzione trae origine da un attento esame della prassi processuale dove appare sovente difficoltosa una effettiva valutazione del concetto di “rilevante gravità” del danno che può derivare sia da circostanze oggettive che dalle condizioni economico – finanziarie della persona offesa. Per tale ragione si è osservato che anche nel reato di truffa anche se il danno sia di rilevante gravità appare comunque riparabile con modalità risarcitoria consentendo, in tal modo, una definizione anticipata del processo attraverso la remissione della querela ovvero l'estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. E' ancora una volta evidente come la modifica apportata alle condizioni di procedibilità di alcuni reati rappresenti il perno dell'ottica deflattiva della riforma. Analogamente a quanto avvenuto in sede di riforma dell'art. 612 c.p. e 623 ter c.p. la riforma esclude il rilievo della recidiva dalle circostanze ad effetto speciale che, unite a quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio (in ossequio a quanto stabilito da Cass. Sezioni Unite, n. 3585 del 2020). Nulla cambia in tema di arresto in flagranza. Viene altresì modificato l'art. 640 ter c.p. eliminando, per coerenza di sistema, dai casi di procedibilità d'ufficio l'ipotesi del danno di particolare gravità.

Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

La riforma innesta, sull'art. 659 c.p., un nuovo terzo comma prevedendo che la contravvenzione stabilita dalla norma diviene nei soli casi di cui al primo comma, procedibile a querela di parte salvo il caso di condotta riguardante spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero se commesso nei confronti di persona incapace per età

o infermità. Dunque è evidente come l'intervento riformatore distingua la condizione di procedibilità del reato in base alla natura degli interessi da tutelare. Se questi sono di natura meramente privatistica, allora si propende per la procedibilità a querela scaturente, appunto da un atto di parte. Se questi, invece, sono di natura pubblicistica, permarrà la procedibilità officiosa. L'elemento di grande novità consiste nella procedibilità a querela delle contravvenzioni che da sempre risultavano procedibili sempre d'ufficio ai sensi dell'art. 11 disp. coord. e trans. c.p.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone.

Anche la contravvenzione in commento viene resa procedibile a querela di parte sempre salvo che il fatto non sia commesso in danno di persona incapace per età o per infermità. E ciò anche alla luce della indubitabile ottica privatistica di tutela della fattispecie posta sempre a presidio della difesa alle altrui interferenze. E ciò anche in una ipotesi di coerenza di sistema laddove reati puniti ben più gravemente, come gli atti persecutori, appaiono pure procedibili a querela di parte. Anche in questo caso l'intervento riformatore si pone al centro di una chiara visione deflattiva alla luce dei numerosissimi procedimenti intentati per la fattispecie in commento in ottemperanza all'intervento riformatore, auspicato in questo senso, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 2018.

COMMENTO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL D.lgs n. 155 del 2022

Procedibilità a querela

Il *bisogno* europeo di efficienza del processo e della giustizia penale ha portato il legislatore interno, nei segni impressi nell'art. 1, quindicesimo comma, della legge delega 134/2021, a dare più forza alla procedibilità a querela.

Da subito, il magazzino della perseguibilità su domanda della parte privata, innervato dal d.Lgs 150/2022, non appare costruito come un più efficace strumento di attenzione e tutela per il soggetto passivo del comportamento di reato.

La querela è chiamata a svolgere, piuttosto, la funzione di semplificare i meccanismi, invecchiati, della macchina della giustizia.

Una deprocessualizzazione.

Già con la cosiddetta riforma Orlando era stato ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela.

Il ricorso alla querela, come selezione degli *affari penali* da processare, era già stata affrontato dall'ordinamento con la stesura della legge 689/1981.

Colpisce la rilevanza, non solo numerica, in termini di gravità delle fattispecie di reato interessate dalla riforma.

Le indicazioni della legge delega si sono dipanate in una inclusione nominalistica (le lesioni personali stradali gravi o gravissime – art. 590 *bis*, primo comma, del Codice Penale), ed una inclusione al ribasso, sul minimo edittale della pena detentiva, riguardante i reati contro la persona e contro il patrimonio previsti dal Codice, puniti: <<con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni>>.

E' fatta salva la gestione della procedimento repressivo e sanzionatorio della vittima <<incapace, per età o per infermità>>.

La non procedibilità, nell'ottica di allontanare, con ogni possibile sforzo, il processo, si associa ad una serie di *movimenti* extraprocessuali tesi a dare soddisfazione, soprattutto dal punto di vista economico, alla vittima.

Ove questi movimenti restino privi di effetto, è possibile chiamare il Pubblico Ministero e la sua primaria funzione.

E' incontestabile: evitare di ingolfare la macchina della giustizia penale, per un numero così importante di reati, sin dall'origine, ed in modo definitivo, significa non esercitare il diritto di querelarsi (ovvero non presentare la querela).

Questa aspettativa, collegata al funzionamento della istanza di punizione partigiana come momento di selezione delle notizie di reato, appare però piuttosto debole laddove si consideri, in riferimento alle figure di reato per cui è stato previsto il cambio di procedibilità, l'interesse giuridico tutelato.

Le possibilità deflattive appaiono, di converso, più importanti per le contravvenzioni. La "*Riforma Cartabia*" innesta, per le contravvenzioni, un cambio di marcia: diventano perseguibili a querela l'art. 659 c.p. "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", quando si consuma un reato contro la persona e si punisce "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone", e, soprattutto, l'art. 660 c.p. (il disturbo della quiete privata).

Il blocco granitico della incompatibilità tra reati contravvenzionali e procedibilità a querela, supera il dogma della absolutezza e resta una tendenza e resta ancorata "[...] al pregiudizio arrecato dalla condotta all'interesse privato-fine come univoco ed esclusivo".

La spinta deflattiva, al netto delle considerazioni sul portato, ad esempio dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Penale, e della sua derogabilità, trova utile accoglienza in quello che è stato, nel tempo di vita del Codice Rocco, l'unico gesto di umana carità: la remissione della querela.

La remissione della querela trova, con la spinta della Riforma, ordinario stimolo nella monetizzazione dell'offesa, attraverso una composizione degli interessi in contrapposizione per vie extraprocessuali.

Scriva il legislatore nella sua relazione al disegno di legge n. 1968: <<[...] si osserva che la possibilità di remissione della querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie sotto forma di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 162 *ter* del Codice

Penale, costituiscono elementi determinanti per la rapida definizione dei procedimenti. Si evidenzia che il fine precipuo perseguito dalla persona offesa, alla quale non interessa la condanna di chi ha provocato il sinistro, è quello risarcitorio ovvero l'ottenimento di un giusto ristoro economico per il danno *sine iure e contra ius subito*>>.

L'ampliamento degli incentivi, per una definizione anticipata del procedimento avviato su impulso di parte privata, va in questa direzione.

Non va dimenticato, in ordine all'effetto deflattivo della remissione della querela, che la manifestazione di volontà può innestarsi in qualunque tempo del processo.

Salvi i casi, non numericamente rilevanti di cosiddetta irrevocabilità della querela (art. 609 *septies* c.p. e 612 *bis*, quarto comma, c.p.), l'originaria istanza di punizione privata è *revocabile*, fino a prima della condanna definitiva.

La riforma implementa le possibilità di ripensamento del querelante.

La disciplina di nuovo conio segue due percorsi.

Il primo percorso: le possibilità di ottenere l'estinzione del reato, senza il *consenso* della persona offesa, sulla falsariga della disciplina già segnata dall'art. 162 *ter* del Codice Penale.

Il secondo percorso: cogliere la manifestazione di remissione del querelante dalla sua adesione ai programmi della cosiddetta giustizia riparativa, ovvero cogliere identica manifestazione in comportamenti concreti contrari alla istanza punitiva.

Accompagnano questa ultima possibilità il positivo raggiungimento dell'esito ripartivo ed il rispetto degli obblighi di comportamento nei confronti della vittima secondo quanto chiesto dal nuovo art. 152, terzo comma, del Codice Penale (remissione della querela).

La riforma allarga, con l'introduzione di nuovi reati perseguibili a querela di parte, il recinto dei reati per la cui estinzione è possibile attivare la previsione contenuta nell'art. 162 *ter* c.p.

Di fatto il legislatore ha normato una consolidata prassi: la remissione della querela ancorata al ristoro economico della persona offesa.

Di interesse, il mancato ascolto di quest'ultima.

L'offerta riparatoria (per il richiamo all'offerta disciplinata dall'art. 1208 del Codice Civile), non risente dalla voce contraria della vittima ma solo della valutazione di congruità della somma offerta da parte del Giudice.

La proposta risarcitoria può, "ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta", portare, senza il *consenso* del querelante, alla estinzione del reato.

Un riflessione ad alta voce: il Giudice dovrebbe valutare la forza estintiva della offerta riparatoria, rispetto all'offesa di beni fondamentali della persona, facendo leva esclusivamente su di una sommaria ricostruzione del fatto dalla narrazione del querelante e dalla narrazione del presunto colpevole.

Alcuni effetti collaterali, in tale ambito, potenzialmente producibili dalla Riforma Cartabia: nello stabilire la perseguibilità a querela delle contravvenzioni, ad esempio, entrano in concorrenza l'effetto estintivo determinato dalla condotta riparatoria con l'oblazione facoltativa ex art. 162 bis del Codice Penale.

Pur nelle differenze ontologiche dei due istituti, entrambi risentono della *riflessione e dei dubbi* del Giudice procedente.

Il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre alle spese di giustizia, è, a prima vista, meno pesante della possibilità riconosciuta dall'art. 162 *ter* c.p..

Nell'oblazione non è prevista alcuna interlocuzione con la persona offesa querelante.

Il cambio di procedibilità interessa poi il reato di lesioni personali, con la espressa previsione della procedibilità a querela per le lesioni volontarie lievi (una malattia compresa tra 21 e 40 giorni), salva la particolare condizione psicofisica della vittima.

Una modifica che determina l'ampliamento della competenza penale del Giudice di Pace.

Per l'art. 4, primo comma, lett. a), del d.Lgs 274/2000, prevede la competenza per materia del Giudice di Pace "per le lesioni personali perseguibili a querela di parte".

Pur in assenza di un riferimento del legislatore, nel radicare la competenza per le lesioni personali, ferma la procedibilità a querela, non si potrà non tener conto delle *limitazioni* stabilite dall'art. 577, comma 1, c.p.

Per le lesioni lievissime e per quelle lievi, il percorso riparatorio, con i suoi effetti estintivi, rientrerà nel recinto dell'art. 35 del d.Lgs 274/2000. progenitore dell'art. 162 *ter* del Codice Penale.

Un'previsione, la prima, con uno stampo marcatamente penalistico rispetto a quello dell'art. 162 *ter* c.p.

Il Giudice di Pace, infatti, dichiara estinto il reato solo se le condotte riparatorie sono capaci di incidere sulle esigenze di riprovazione del reato, di general e di special prevenzione.

La perseguibilità a querela di nuovo conio, con la sua sfera di operatività, estesa alle condotte riparatorie, interessa importanti fattispecie di reato.

Le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L'ultimo comma dell'art. 590 *bis* del Codice Penale: il delitto diventa punibile “a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.

La formula così come impressa dal legislatore delegato apre la porta a più di un interrogativo.

La procedibilità a querela troverebbe applicazione per la ipotesi base del primo comma del citato articolo, ma anche per quella scritta nell'ultimo comma, quando, con la violazione delle norme del Codice della Strada, si consumano lesioni colpose in danno di più persone.

E' una tipica ipotesi di concorso formale di reati, con la unificazione ai fini della sanzione dei singoli reati, che, però, devono essere separatamente considerati per la applicazione della procedibilità a querela.

Di fatto, la procedibilità a querela non può dirsi esclusa in caso di una pluralità di eventi, salvo, ai fini della procedibilità d'ufficio, delle altre aggravanti previste dai commi precedenti dell'art. 590 *bis* c.p.

Nella relazione illustrativa al decreto delegato che ci occupa, ad esempio, si chiama la procedibilità a querela anche per la ipotesi attenuata del settimo comma, ovvero qualora l'evento non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

La valutazione pare competere al querelante con una sconosciuta modalità di concreta realizzazione.

Un ulteriore problema.

La disciplina di chiusura dell'art. 590 *bis* c.p., ricalca quella delle lesioni personali colpose (art. 590, ultimo comma, c.p.p.).

Due discipline sovrapponibili ?

L'ultimo comma dell'art. 590 c.p., stabilisce che le lesioni personali colpose sono sempre procedibili a querela, fatte salve le lesioni gravi e gravissime causalmente collegate alle cautele antinfortunistiche ed alla prevenzione delle malattie professionali.

Oltre queste circostanze la procedibilità resta a querela, anche se dovessero ricorrere aggravanti di altro tipo.

La stessa chiarezza non appartiene all'ultimo comma dell'art. 590 bis, ultimo comma, c.p.

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa “se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.

Nel caso della lesioni colpose stradali aggravante della fuga del conducente danneggiante o della cosiddetta colpa con previsione, circostanze sconosciute alla disposizione incriminatrice, come si procede, resta la procedibilità a querela o le ipotesi sono procedibili d'ufficio.

Una domanda che stigmatizza il viaggio accidentato della volontà del delegante.

I reati contro la persona

Già il guardasigilli Orlando, con la sua riforma, appena quattro anni fa, aveva *toccato*, per la perseguibilità, il delitto di minaccia: la lettura dell'art. 612 c.p.,

insieme all'art. 623 *ter* c.p., “se la minaccia è grave, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”, scritto dallo stesso legislatore.

La riforma del 2022, entra all'interno di questo recinto e dice: si procede a querela anche se la minaccia è grave e proviene da un recidivo (art. 99, secondo, terzo e quarto comma, c.p.p).

Una lettura possibile del terzo comma dell'art. 612 c.p., attesa la parallela convergenza con l'art. 625 *ter* c.p.: si ha perseguibilità d'ufficio “se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva”.

Un effetto deflattivo più teorico che concreto.

Non è lontana dal dato di realtà la sovrapposibilità tra le ipotesi perseguibili d'ufficio e la minaccia grave, perseguibile, come scritto, a querela.

Primo riferimento: ipotesi introdotta, *ex novo*, dalla Riforma che ci occupa, della prospettazione di un male ingiusto futuro in danno di persona incapace, per età o infermità.

Secondo riferimento: ipotesi, già conosciuta, della minaccia che si consuma nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Terzo riferimento: ipotesi, già prevista, della minaccia affidata all'uso di armi, alla forza intimidatrice associativa, al travisamento o al raggruppamento di individui ai sensi dell'art. 339 c.p.

L'incrocio tra queste ipotesi aggravate e la minaccia “grave”, che prima della nostra Riforma, non costituiva problema perché identica la *dimensione* giuridica, sul piano della sanzione e su quello della procedibilità, chiama oggi il bisogno di segnare una distinzione tra loro perché, appunto, differente il regime di perseguibilità.

Ed ancora, l'ampio spettro delle circostanze elencate nell'art. 339 c.p., è potenzialmente capace di asciugare la forza della procedibilità a querela con un vigore insuperabile di quella d'ufficio.

Perché non conservare la diversità trattamentale tra le aggravanti speciali dell'art. 612, comma 2, c.p.

Sono tipici reati mezzo, posti ad anticipato presidio di beni personali, che sanzionano offese comunque nella disponibilità della persona offesa.

Un cenno al ripristino della procedibilità d'ufficio della minaccia, già grave, ulteriormente aggravata da circostanze ad effetto speciale (diverse dalla recidiva).

Ipotesi: l'aggravante dell'art. 339 bis c.p., relativa agli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario; l'aggravante dell'art. 604 *ter* c.p., relativa a fatti "commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità"; le aggravanti previste dagli artt. 270 *bis*, e 416 *bis* del c.p., relative, alle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di mafia.

La Riforma, sempre per i delitti contro la persona, riscrive il regime di procedibilità per la ipotesi meno grave del sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p.), della violenza privata (art. 610, comma 1. c.p.), della violazione di domicilio, quando il fatto sia commesso con violenza sulle cose, salva la ipotesi della condotta consumata in danno di persona incapace per età o per infermità che, al pari della violazione commessa con violenza sulla persona, resta procedibile d'ufficio.

L'intervento riformatore appare orientato, più che a dare risposte alle strutture di giustizia ed al loro efficientismo, ad ordinare, finanche a correggere, determinati interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ad esempio, appartiene ad una poco coerente applicazione del principio di offensività quanto affermato dalla Sezione quinta della Suprema Corte, nella sentenza n. 19545 del 2013, laddove ha ritenuto configurabile il sequestro di persona anche con una privazione della libertà personale durata pochi minuti; appartiene ad una dilatazione dei requisiti oggettivi della fattispecie, ad esempio, il riconoscere, tale qualità, ad un parcheggio improprio del proprio autoveicolo.

I reati contro il patrimonio

La Riforma Cartabia, non in linea con l'intervento del 2018, sceglie la via della procedibilità di parte per il delitto di truffa (art. 640 c.p.), della frode informatica (art. 640 *ter* c.p.), anche in presenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 7 c.p.).

Evidenti le difficoltà, in sede di stesura dei decreti attuativi del d.Lgs 36/2018, di ancorare la diversa procedibilità al parametro, con alti indici di variabilità anche soggettiva, del danno patrimoniale.

Interessante, sul tema, le riflessioni della Prof.ssa Clelia Iasevoli, pubblicate dalla Rivista Legislazione Penale, nel 2017, compendiate in uno scritto dal titolo: *“La procedibilità a querela, verso la dimensione liquida del diritto postmoderno”*.

Per l'ultimo legislatore, l'entità del danno, pur rilevate, non incide sulla possibile monetizzazione dell'offesa come fatto propedeutico alla remissione della querela o all'estinzione del reato per condotte riparatorie.

Su questa linea le modifiche che interessano l'art. 649 *bis* c.p., con il tratto di penna che ha colpito l'inciso “se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità”, per i fatti di appropriazione indebita commessi su cose possedute a titolo di deposito necessario (ipotesi aggravata di cui all'art. 646, comma 2, c.p.), o per i fatti di appropriazione indebita aggravati dall'abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61, comma 1, n. 11, c.p.).

Per i reati appena richiamati (art. 640, comma 3, c.p.; 640 *ter*, comma 4, c.p.; 646, comma 2, c.p.; 646 c.p., o aggravato ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p.), la procedibilità resta a querela se l'aggravante ad effetto speciale che ricorre è la recidiva.

Per il delitto di furto (art. 624 c.p.), la procedibilità ad impulso di parte privata, con la Riforma Cartabia, trova, come regola, definitivo suggello.

Espunta dal Codice la differenza, sulla strada della procedibilità, con le ipotesi delineate dall'art. 626 c.p.

Lo stesso titolo nuovo della rubrica, in luogo di “furti punibili a querela dell’offeso”, “*furti minori*”, pone in risalto le differenze in punto di gravità delle condotte e della risposta sanzionatoria.

Come la truffa e la frode informatica, il furto è procedibile a querela anche accompagnato dalla aggravante prevista dall’art. 61,1 comma, n. 7, c.p. (il danno prodotto di rilevante entità).

Il furto è procedibile a querela anche se aggravato dalle circostanze speciali dell’art. 625 c.p. (violenza sulle cose; messo fraudolento, destrezza, cose esposte alla pubblica fede, ecc.).

Due eccezioni: quella prevista al n. 7 dell’art. 625 c.p., limitatamente al fatto “commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (permane la procedibilità a querela per le cose esposte alla pubblica fede)”.

Quella prevista dal n. 7 *bis* dell’art. 625 c.p.: “se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.

Pur con il riferimento alla “violenza alla persona”, diventano procedibili a querela la “turbativa violenta del possesso di cose immobili” (art. 634 c.p.) e il “danneggiamento” (art. 635 c.p.), nei limiti della ipotesi del primo comma “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona e con minaccia”.

Resta la procedibilità d’Ufficio la consumazione di un fatto di danneggiamento “in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)”.

Un scelta distonica laddove si consideri che la “violenza alle persone”, rende inoperante la procedibilità a querela per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

In chiave distonica anche l’utilizzo della aggravante del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede: effetto sul reato di danneggiamento, che resta per questa

aggravante perseguibile d'ufficio; senza effetto sul reato di furto, che diventa, per questa aggravante, perseguibile a querela.

Così, sul punto, il racconto politico-legislativo al decreto 10.10.2022, n. 150: “si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità d'ufficio, rispetto alle circostanze dell'art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa del patrimonio pubblico e, comunque, una dimensione pubblicistico dell'oggetto materiale della condotta. [...] Una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della res alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via”. Con il superamento della “violenza alla persona”, diventano perseguibili a querela la “turbativa violenta del possesso di cose immobili” (art. 634 c.p.) e il “danneggiamento” (art. 635 c.p.), limitatamente all'ipotesi contemplata dal primo comma in cui il soggetto attivo “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia”.

Resta procedibile d'ufficio l'ipotesi, pure prevista dallo stesso comma dell'art. 635, della consumazione del danneggiamento “in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)”.

Un intervento in disequilibrio con la scelta, ad esempio, di valorizzare la “violenza alle persone” come fattore preclusivo della procedibilità, per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

Sullo stesso solco distonico, la aggravante dell'aver consumato un fatto su cose esposte alla pubblica fede non incide, per la procedibilità d'ufficio, sul delitto di furto, incide, al contrario, sul delitto di danneggiamento aggravato.

Cenno breve sulla remissione tacita della querela

La implementazione dei reati perseguibili a querela e la disciplina della remissione tacita sono stati, nell'ottica dell'allontanamento dal processo, toccati insieme dalla mano riformatrice.

Alla previsione di carattere generale, per cui si verifica la tacita *rinuncia* alla lamentazione iniziale “quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”, il legislatore del 2022, inserisce altre due ipotesi. Si produce tacita remissione della querela, prima di tutto, nel caso in cui il querelante, specificamente avvertito (cfr. la formulazione dei nuovi artt. 90 *bis*, comma 1, lett. n *bis* c.p.p. e 142, comma 3, lett. d *bis*, delle disposizione di attuazione del codice di rito), non compare, senza giustificato motivo, all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (così l'art. 152, comma 3, n. 1, c.p.).

In questa situazione, per l'art. 133, comma 1 bis, c.p.p., , non deve essere disposto l'accompagnamento coattivo del testimone-querelante.

La disciplina non spiega i suoi effetti quando: il querelante non comparso è persona incapace per ragioni anche sopravvenute, di età o infermità ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità a norma dell'art. 90 *quater* c.p.p.; il querelante è una persona che proposto querela in nome della persona offesa e nell'espletamento di un dovere di carattere pubblicistico (ad esempio, l'esercente la responsabilità genitoriale, il tutore, l'amministratore di sostegno, se ne ha il potere, i curatori speciali per la querela).

E' di evidenza, la disciplina mira a garantire gli interessi sostanziali del rappresentato, superando le eventuali negligenze del rappresentante.

La seconda ipotesi di remissione raccoglie, nel quadro ripetuto della deprocessualizzazione, le regole dettate per la giustizia ripartiva.

Si stabilisce che, va considerata, come remissione tacita della querela, la partecipazione del querelante a un programma di giustizia ripartiva conclusosi con un esito riparativo.

Così il nuovo art. 152, comma 3, n. 2, c.p. “quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa una volta che gli impegni in questione siano stati rispettati”.

L’effetto extraprocessuale in parola è vincolato al *rispetto* ed alla concreta attuazione “del programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti (art. 42, comma 1, lett. e, del d.Lgs 150/2022)”.

Questa previsione è, evidentemente, legata alla presentazione di una querela, anche se il legislatore scrive per i “delitti perseguibili a querela” (non si apprezzano le contravvenzioni perseguibili, con la giustizia riparativa che interessa potenzialmente ogni reato), è possibile accedere ai programmi di giustizia riparativa “anche prima che la stessa sia stata sporta (art. 44, comma 3, d.Lgs 150/2022)”.

L’accesso alla *mediazione penale* può avvenire in ogni stato e grado del procedimento (art. 44, comma e, d.Lgs n. 150/2022).

Ed ancora, nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, l’intervento, con esito positivo, del programma di giustizia riparativa, potrebbe determinare l’estinzione del reato.

Per questo il legislatore interviene, con il nuovo art. 129 *bis*, comma 4, c.p.p., con la previsione della sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 180 giorni, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all’art. 344 *bis* c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), e, in caso di compatibilità, dei termini dell’art. 304 c.p.p. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).

La sospensione, siccome opera anche ai fini della prescrizione, deve essere chiesta dall’imputato.

Il giudice, acquisita la richiesta, la dispone previo accertamento delle condizioni per un utile svolgimento del programma di giustizia riparativa.

Una scelta di tanta delicatezza: a compensazione del ritardo solo la definizione extragiudiziale della *lite* di rilievo penale.

Un fatto la cui prevedibilità è assai *teorica*.

Nulla o poco dice il legislatore a proposito dell'ipotesi in cui non si giunga ad un esito riparativo.

Non trova, di certo, applicazione la norma sulla remissione tacita della querela, che vedrà proseguire il suo corso.

Si rinvengono regole sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma riparativo (art. 51 ds.Lgs n. 150/2022), così come è scritto che “il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 52, comma 2, d.Lgs n. 150/2022)”.

Fatti *processuali* che connotano di particolare forza, siccome “non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa (art. 58, comma 2, d.Lgs n. 150/2022)”, la posizione processuale del querelante.

Il Diritto Intertemporale

Per l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione n. 68 del 7 novembre 2022, sul tema *Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, la modifica della disciplina della procedibilità in quanto di favore rispetto ad un istituto “da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'*an* e del *quomodo* di applicazione del precetto”, ha effetto retroattivo anche per le condotte di reato consumate prima della sua entrata in vigore.

A garanzia della volontà della persona offesa, come sempre per l'ampliamento del bouquet dei reati procedibili a querela, la regolamentazione transitoria prevede, che la stessa sia messa nelle condizioni di formulare, se interessata, l'atto di impulso della procedibilità.

Per tale ragione, è prevista *la restituzione nel termine* per querelare, che si muove su diverse direttrici a seconda che, per la condotta di reato sia, o meno, stato aperto un procedimento penale.

Si riconosce, in generale, già conosciuta la *notitia criminis*, uno avanzamento dell'ordinario termine per la querela, quest'ultimo inizia a decorrere a far data dall'entrata in vigore delle nuove regole (art. 85, comma 1, e 99 *bis* d.Lgs n. 150/2022).

Se già pendente un procedimento, su impulso del Pubblico Ministero (se ancora in fase procedimentale – prima dell'esercizio dell'azione penale), o del Giudice (dopo l'esercizio dell'azione penale), la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di esercitare il diritto di querela, con l'effetto di procrastinare il computo del termine al giorno in cui la persona è stata informata (art. 85, comma 2. d.Lgs n. 150/2022).

Si deve osservare: durante il necessario tempo di informazione alla persona offesa, per i procedimenti in corso, non opera la sospensione del termine prescrizione.

E' stato, infatti, precisato che: <<[...] l'impiego di un termine per l'informativa alla persona offesa e per consentirle di esprimersi nel trimestre successivo, con la possibilità di far proseguire il processo pendente, non può gravare sull'imputato, sterilizzando *sine die* il corso della prescrizione, con una interpretazione analogica in *malam partem* dell'art. 159 c.p.>>.

La disciplina transitoria in argomento si applica anche nei confronti dei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte.

Il Decreto Legislativo n. 150/2022, non fornisce altre indicazioni di diritto intertemporale.

Ad esempio, quale effetto dal 30 dicembre p.v., per i tre mesi successivi, sulle misure cautelari disposte per i reati già perseguibili d'ufficio (punto di domanda).

Conclusioni

Quello licenziato non appare, ad una semplice lettura, il miglior modo per rendere davvero funzionante il modello di processo disegnato dalla nostra Carta Costituzionale.

Era da lì che bisognava, a dimesso avviso, ripartire, preoccupandosi più dell'efficacia che dell'efficienza dell'apparato di giustizia.

Pieno contraddittorio nella formazione della prova, attendibilità dell'accertamento giurisdizionale son valori troppo alti per essere consegnati al *valore* dell'efficientamento e dell'efficientismo.

La sirene della vuota e fredda tecnologia tracciano la via verso inaccettabili automatismi decisorii, senza attenzione per le specificità che, ogni volta, si accompagnano alla vicenda umana di penalistico rilievo.

Bisogna far presto: far presto per non perdere le risorse finanziarie promesse dall'Unione Europea.

Far presto, per aprire le porte ad "un efficientismo di facciata che tradisce in realtà la mera deterrenza rispetto al processo in sé".